

Edizione di venerdì 26 giugno 2015

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Novità Irap alla luce della Circolare 22/E/2015](#)

di Fabio Pauselli

IVA

[L'IVA sul software nelle operazioni con i Paesi extra-UE](#)

di Marco Peirolo

PATRIMONIO E TRUST

[Trust soggetto a revocatoria se finalizzato a danneggiare i creditori](#)

di Luigi Ferrajoli

AGEVOLAZIONI

[Bonus alberghi per la creazione dei centri benessere](#)

di Luigi Scappini

CRISI D'IMPRESA

[La gestione della crisi: il Servizio RAID di Regione Lombardia](#)

di Marco Capra

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

REDDITO IMPRESA E IRAP

Novità Irap alla luce della Circolare 22/E/2015

di Fabio Pauselli

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto significative **novità in materia di Irap** a decorrere dal **periodo d'imposta 2015**. Le principali possono essere elencate come segue:

1. *in primis*, la più rilevante, quella che introduce la **piena deducibilità** ai fini Irap delle **spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato** da parte dei soggetti che determinano la base imponibile ex artt. da 5 a 9 del decreto Irap;
2. per coloro, invece, che **non impiegano lavoratori dipendenti** viene riconosciuto un **credito d'imposta pari al 10%** dell'Irap linda dovuta, da utilizzarsi **esclusivamente in compensazione** a decorrere dall'anno di presentazione della relativa dichiarazione;
3. l'abrogazione dell'art. 2, commi 1 e 4, del D.L. n. 66/2014 dove veniva prevista la riduzione delle aliquote Irap a decorrere dal periodo d'imposta 2014. Gli effetti dell'abrogazione decorrono dall'entrata in vigore della norma, pertanto questa è divenuta inefficace *ab origine*;
4. la modifica dell'articolo 2, commi 1, del n. 20/2011, con l'inserimento della **nuova deduzione**, di cui all'articolo 11, comma 4-*octies*) del decreto IRAP tra quelle **da scomputare nel calcolo dell'incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta**, ai fini della determinazione dell'Irap deducibile dalle imposte sui redditi.

In questo contesto l'Agenzia delle Entrate, il 9 giugno 2015, ha prodotto la **Circolare n. 22/E/2015** con la quale ha cercato di rispondere ad alcuni quesiti interpretativi in merito alle novità poc'anzi formulate e facendo alcune precisazioni alquanto interessanti.

Innanzitutto è stato specificato che la deduzione di cui al **punto 1**), in caso di **contratti di somministrazione di lavoro**, è pienamente fruibile da parte dell'azienda che **utilizza il personale somministrato** dall'Agenzia del lavoro, per il periodo di effettivo impiego dello stesso e **a condizione che il contratto sottostante sia a tempo indeterminato**.

È stato precisato, inoltre, che le **quote TFR maturate a partire dal 2015** (per chi ha l'esercizio coincidente con l'anno solare) rientrano a pieno titolo nella determinazione delle **spese per il personale dipendente deducibili**, trattandosi di debiti certi a carico del datore di lavoro.

In merito al **punto 2**) è stato confermato che l'importo dell'Irap ammessa in deduzione in presenza di oneri finanziari indeducibili va quantificato, dal 2015, **al lordo del credito di imposta del 10%** introdotto dalla Legge di Stabilità.

Le precisazioni più interessanti sono, indubbiamente, quelle che riguardano la deduzione delle spese del personale dipendente **accantonata relativamente ad anni pregressi** e l'influenza delle stesse sulle nuove deduzioni di cui al **punto 4**). La fattispecie analizzata dall'Agenzia è **quella dell'utilizzo di fondi stanziati in anni precedenti** all'entrata in vigore della norma in esame e la valenza degli stessi nel computo degli oneri deducibili ai fini Irap. L'Amministrazione finanziaria è dell'avviso che i fondi relativi ad oneri per il personale dipendente **stanziati in bilancio in esercizi antecedenti** l'entrata in vigore della norma, che sulla base della disciplina Irap previgente non hanno trovato riconoscimento fiscale in sede di accantonamento, **assumono rilievo**, a partire dal periodo d'imposta 2015, **nel caso in cui si realizzzi l'evento che ne ha determinato lo stanziamento in bilancio**. Tali oneri, pertanto, **rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile** ai sensi del nuovo comma 4-octies) del decreto Irap, ancorché non imputati a conto economico, in quanto portati a diretta riduzione degli accantonamenti operati. Inoltre, tenuto conto che tali accantonamenti possono aver concorso alla determinazione dell'Irap deducibile dalle imposte sui redditi, **sarà necessario procedere a rideterminare l'eventuale Irap dedotta negli esercizi precedenti relativamente agli stessi**. Ciò in quanto l'attuale deducibilità integrale delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato **riduce l'incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione** e, conseguentemente, la quota di Irap ammessa in deduzione dalle imposte sui redditi.

Pertanto l'imposta dedotta dovrà essere recuperata mediante la rilevazione di un **componente positivo di reddito** ex art. 88 del Tuir nell'esercizio di sostenimento della spesa riferita all'accantonamento a suo tempo operato. A tal fine, gli utilizzi andranno prioritariamente attribuiti ai fondi accantonati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina che hanno generato Irap deducibile, partendo da quelli di **data più remota**.

IVA

L'IVA sul software nelle operazioni con i Paesi extra-UE

di Marco Peirolo

Come evidenziato in un [precedente intervento](#), le operazioni di compravendita del *software* vanno esaminate, ai fini IVA, distinguendo a seconda che il *software* sia **standardizzato**, cioè realizzato in serie, oppure **personalizzato**, vale a dire prodotto sulla base delle specifiche esigenze dell'acquirente.

Di regola, la cessione del *software* standardizzato dà luogo ad una **cessione di beni**, a differenza del *software* personalizzato, la cui cessione integra una **prestazione di servizi** ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, l'**utilizzo del canale telematico** per la **consegna** del *software* standardizzato implica che quest'ultimo sia considerato, agli effetti dell'IVA, come una prestazione di servizi, al pari del *software* personalizzato, che si qualifica come una prestazione di servizi a prescindere dalla modalità di consegna (su supporto fisico o attraverso Internet).

Passando ad esaminare i profili IVA della compravendita del *software*, standardizzato e personalizzato, nei rapporti con i Paesi extra-UE, occorre considerare distintamente l'ipotesi in cui il *software* sia ceduto a clienti non residenti nell'Unione europea da quella in cui il *software* sia ceduto da fornitori non residenti nell'Unione europea.

Nel primo caso (**cliente extracomunitario**), è indispensabile – alla luce di quanto detto – verificare la modalità di consegna del *software*.

In particolare, se la consegna del *software* standardizzato avviene su **supporto fisico**, la cessione beneficia del **regime di non imponibilità** di cui all'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, sicché il fornitore italiano, al momento di effettuazione dell'operazione (art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972), deve emettere fattura con l'annotazione **“operazione non imponibile”** e con l'eventuale indicazione della relativa norma (comunitaria o nazionale).

Se, invece, il *software* (standardizzato o personalizzato) è consegnato **tramite Internet** ad un **cliente soggetto IVA**, il fornitore italiano effettua una **prestazione di servizi “generica”**, esclusa da IVA per difetto del presupposto territoriale (art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972), per la quale deve emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 21, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972), con l'annotazione **“operazione non soggetta”** e con l'eventuale indicazione della relativa norma (comunitaria o nazionale). La stessa operazione, se effettuata nei confronti di un **cliente non soggetto IVA**, è esclusa da IVA ai sensi dell'art. 7-sexies, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, per cui la fattura va emessa, al momento di effettuazione dell'operazione (art. 21,

comma 4, del D.P.R. n. 633/1972), con l'annotazione “**operazione non soggetta**” e con l'eventuale indicazione della relativa norma (comunitaria o nazionale).

Anche nel secondo caso (**fornitore extracomunitario**) è indispensabile verificare la modalità di consegna del *software*, fermo restando che, anche ai fini dell'applicazione dell'IVA all'importazione, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la cessione del *software* personalizzato dà luogo ad una prestazione di servizi, a differenza della cessione del *software* standardizzato, riconducibile alla categoria delle cessioni di beni (C.M. 15 maggio 1995, n. 142/D).

Premesso che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, “*per i supporti informatici, contenenti programmi per elaborare prodotti in serie, concorre a formare il reddito imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti*”, se la consegna del **software standardizzato** avviene su **supporto fisico**, il valore imponibile, ai fini del dazio e dell'IVA, comprende il **prezzo totale**, cioè del supporto e dei dati in esso contenuti.

Se il *software* importato su supporto fisico è **personalizzato**, il valore imponibile, ai fini del dazio e dell'IVA, è pari al **prezzo del solo supporto informatico**; in tal caso, il cliente italiano deve versare l'IVA relativa alla prestazione di servizi mediante emissione di **autofattura** ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Laddove, invece, non sia possibile distinguere il valore del programma da quello del supporto, il valore imponibile, ai fini del dazio e dell'IVA, è pari al **prezzo totale**.

Infine, occorre esaminare l'ipotesi in cui il *software* (standardizzato o personalizzato) sia consegnato al cliente italiano **tramite Internet**.

Nel caso in cui il destinatario nazionale sia un **soggetto passivo che agisce in quanto tale**, l'operazione integra una **prestazione di servizi “generica”**, territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, per la quale occorre emettere **autofattura** entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 21, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972), con l'annotazione “autofatturazione”.

Se, invece, il cliente italiano **non è un soggetto passivo che agisce in quanto tale**, l'operazione si considera comunque effettuata in Italia ai sensi dell'art. 7-sexies, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, sicché i relativi obblighi IVA devono essere adempiuti dal fornitore non residente previa nomina di un proprio **rappresentante fiscale** in Italia, a meno che il medesimo si sia registrato al **MOSS (Mini One Stop Shop)** in Italia o in altro Paese membro dell'Unione europea, nel qual caso gli obblighi di dichiarazione e di versamento vanno assolti nel rispetto delle disposizioni previste dal suddetto regime speciale.

PATRIMONIO E TRUST

Trust soggetto a revocatoria se finalizzato a danneggiare i creditori

di Luigi Ferrajoli

Con la sentenza n. 1357 del 23.04.2015, il Tribunale di Bologna, pronunciandosi in materia di trust, ha dichiarato **l'inefficacia degli atti di dotazione del fondo** qualora si verifichino **i presupposti per proporre l'azione revocatoria ordinaria**, finanche se le ragioni del credito non siano state ancora accertate giudizialmente.

La vicenda in esame vede coinvolto **l'amministratore delegato di una società dichiarata fallita** contro il quale il curatore aveva proposto azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c.; l'ex consigliere aveva contestato la richiesta risarcitoria e, nelle more di tale giudicato, **aveva istituito un trust**, devolvendo **nel fondo l'intero suo patrimonio comprendente immobili e partecipazioni**.

Il *trustee* all'uopo nominato era rappresentato da una *trust company* statunitense di cui lo stesso disponente risultava essere procuratore. Quest'ultimo aveva altresì dichiarato che lo **scopo sotteso al trust** era quello di **garantire al medesimo settlor ogni eventuale assistenza sanitaria**, nonché di consentirgli di **mantenere inalterato il suo tenore di vita**. I beneficiari indicati erano il disponente medesimo, il fratello e la madre.

Orbene, con la sentenza analizzata il Tribunale di Bologna ha rilevato che, per quanto l'istituto del trust abbia trovato nell'ordinamento italiano piena legittimazione grazie alla l. n.364/89 che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 01.07.1985, nel caso di specie si è di fronte ad **un trust gratuito**, caratterizzato dalla **coincidenza del disponente sia col trustee che con il beneficiario del fondo**, la cui istituzione sembrava proprio essere finalizzata esclusivamente alla segregazione del patrimonio del primo e al riparo dalle potenziali pretese creditorie.

Il Tribunale ha correttamente rappresentato come, pur essendo il trust istituto di per sé legittimo, sia proprio **l'art. 15 della richiamata Convenzione** a precisare che la legge disciplinante il trust non possa essere di ostacolo alle applicazioni delle **disposizioni inderogabili della lex fori**, tra le quali rientrano, per espressa previsione, le **norme in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza**.

In tali casi quindi, al fine di poter efficacemente esperire l'azione revocatoria ordinaria, occorre verificare se nella fattispecie concreta esistano tutti i requisiti richiesti dal disposto normativo di cui all'art. 2901 c.c., e cioè:

1. l'esistenza di un valido **rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente**;
2. l'**effettività del danno**, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
3. la **consapevolezza** in capo al debitore (ed eventualmente, in capo al terzo) che, con l'atto di disposizione, **diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori**.

Ebbene, nella fattispecie posta all'attenzione del Tribunale di Bologna, il medesimo ha ritenuto senz'altro sussistenti le tre menzionate condizioni: quanto al primo punto, l'Ufficio giudiziario ha precisato che l'azione può essere fatta valere anche con riferimento ad un **credito condizionale, eventuale, non scaduto, o (come nel caso specifico) litigioso**, atteso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua facoltà, gli effetti della domanda sostanzialmente si risolvono; quanto alla lesione della garanzia patrimoniale, appare la stessa evidente in atti, atteso che **il disponente, con l'istituzione del trust, ha conferito nel fondo tutti i suoi beni, liberandosene però solo formalmente**, poiché ha continuato, di fatto, a gestirli tramite interposta persona e a goderne i frutti, con l'intento di segregarli e proteggerli dalle pretese dei creditori; con riferimento, infine, al terzo punto, secondo il Giudice la consapevolezza sarebbe insita proprio in quanto appena dedotto giacché è evidente che, **con la totale disposizione dei suoi beni, il debitore era ben consapevole di diminuire la consistenza patrimoniale**.

Il Tribunale ha altresì precisato che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (si vedano *ex multis* Cass. Civ. n. 2597/2001, n. 15389/2005 e n. 17867/2007), **la prova della conoscenza del pregiudizio** da parte del debitore ben **può essere fornita**, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, **anche tramite presunzioni**, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici.

L'Ufficio giudiziario ha quindi concluso dichiarando **l'inefficacia dell'atto di conferimento dei beni nel fondo in trust** ai sensi dell'art. 2901 c.c. e disponendo che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari provvedesse alle conseguenti annotazioni ex art. 2655 c.c..

Da notare infine come, nel caso in esame, il Tribunale ha condannato integralmente il soccombente al pagamento delle **spese liquidate in euro 10.000,00, oltre a oneri, imposte e accessori di legge**, come se avesse voluto fornire un monito verso tutti coloro che cerchino di istituire illegittimamente un trust, stipulando degli atti palesemente simulati.

AGEVOLAZIONI

Bonus alberghi per la creazione dei centri benessere

di Luigi Scappini

In un [precedente intervento](#) ci siamo occupati di verificare se gli agriturismi potessero accedere al cd. “**bonus alberghi**”, l’agevolazione fiscale introdotta con l’articolo 10 del D.L. n. 83/2014, che finalmente ha trovato la sua attuazione per mezzo della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015 del decreto 7 maggio 2015.

Ma in cosa consiste effettivamente quest’agevolazione, soggetta alle regole “*de minimis*”, e quali sono i requisiti richiesti?

Ai sensi dell’articolo 3, possono fruire dell’agevolazione concessa al fine dichiarato di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, le **imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012**.

Nello specifico, viene riconosciuto a questi soggetti, un **credito d’imposta, in misura pari al 30%** delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, relative a **interventi** di ristrutturazione edilizia, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e, da ultimo, sulla falsariga di quanto previsto in passato per i contribuenti persone fisiche, spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere. In merito a quest’ultima tipologia di spese, il Legislatore, all’articolo 3, comma 1, introduce, in chiara chiave **antielusiva**, la previsione che detti beni non devono essere ceduti a soggetti terzi né destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa, prima del secondo periodo di imposta successivo.

Primo aspetto da evidenziare è che, alla luce di quanto previsto dalla normativa, condizione imprescindibile è l’**esistenza** del soggetto al 1° gennaio 2012, mentre, a meno di successive smentite di prassi, la **struttura alberghiera**, definita all’articolo 2, comma 1, lett. a) come “*una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali*”, oggetto di intervento può ben essere entrata nella sfera imprenditoriale dell’impresa alberghiera, in una data successiva.

Per quanto concerne la corretta individuazione e delimitazione di quali siano gli interventi e le

spese effettivamente agevolabili, l'articolo 2 include nel concetto di ristrutturazione edilizia:

1. gli interventi di **manutenzione straordinaria** ex articolo 3, co.1, lettera b) d.P.R. n. 380/01, e successive modificazioni;
2. gli **interventi di restauro e di risanamento conservativo** ex articolo 3, comma 1, lettera c) sempre d.P.R. n. 380/01;
3. gli **interventi di ristrutturazione edilizia** ex articolo 3, comma 1, lettera d) d.P.R. n. 380/01.

Le successive lettere c) e d) dell'articolo 2 individuano compiutamente quali siano le spese ricomprese nel concetto di interventi volti a eliminare le **barriere architettoniche** e quelli classificabili quali interventi per l'incremento **dell'efficienza energetica**.

La successiva lettera e) definisce le spese relative all'acquisto di **mobili** e componenti d'arredo agevolabili.

In particolare, oltre alle spese relative al rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezature professionali per la ristorazione, a quelle relative a mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno (ad esempio le tende da sole e le zanzariere), a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione, si segnala come ve ne siano altre che, di fatto, permettono alle stesse strutture di ampliare, ove originariamente non previste, l'offerta.

Ci stiamo riferendo nello specifico alle spese sostenute per gli arredi e le strumentazioni per la **convegnistica**, per le **attrezzature sportive** pertinenziali, nonché quelle per l'arredo e la strumentazione necessaria per la realizzazione di **centri benessere** che devono essere, ovviamente, ubicati all'interno delle strutture ricettive.

Il successivo articolo 4 si occupa di meglio definire quali siano le spese, rientranti tra quelle viste prima, effettivamente agevolabili.

Inoltre, il comma 3 ricorda come le spese si considerino effettivamente sostenute in ragione del **principio di competenza** di cui all'articolo 109 Tuir. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da una certificazione rilasciata, alternativamente da:

- presidente del collegio sindacale;
- revisore legale;
- professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
- responsabile CAF.

Le imprese interessate, devono presentare, telematicamente, nel periodi compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo **apposita domanda**.

Relativamente alle spese sostenute nel **2014**, la domanda deve essere inoltrata entro e non oltre 60 giorni dalla definizione delle modalità telematiche.

Il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo.

Da ultimo, si segnala come fondamentale siano le **tempistiche** di presentazione della domanda in quanto l'articolo 6, comma 2, prevede che le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite di spesa, individuato al precedente comma 1; per gli anni 2014, 2015 e 2016 in complessivi 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

CRISI D'IMPRESA

La gestione della crisi: il Servizio RAID di Regione Lombardia

di Marco Capra

Nella gestione della crisi, l'imprenditore è spesso solo: i professionisti specialisti sono rari (e costosi), le banche e la parte pubblica sono assenti, i clienti ed i fornitori diffidano.

In tale contesto, è da salutare con favore l'iniziativa di Regione Lombardia, che con il **Servizio RAID** (Rete per l'Affiancamento alle Imprese in Difficoltà^[1]), attivo dal 2012 seppur ancora in fase sperimentale, si propone di *“contribuire al rilancio e alla duratura operatività delle imprese lombarde in situazione di difficoltà, caratterizzate dai presupposti economici della continuità aziendale”*.

RAID supporta gli imprenditori nella verifica delle prospettive di rilancio, coinvolgendo le competenze regionali in grado di supportare le aziende con gli strumenti finanziari disponibili ed interessando soggetti istituzionali ed economici.

La Rete di RAID coinvolge, anche attraverso convenzioni, i principali **poli di interesse** nella gestione della crisi:

- Tribunale;
- Ordine degli Avvocati, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Equitalia;
- ABI, Banche;
- Enti locali;
- Associazioni imprenditoriali.

Nelle intenzioni, RAID opera nel rispetto dei seguenti principi:

- **competenza**: entra nel merito delle situazioni aziendali;
- **riservatezza**: le informazioni sono protette, anche all'interno di Regione Lombardia;
- **neutralità**: è terzo rispetto ai soggetti interessati, avendo come primo obiettivo la difesa della competitività e dell'occupazione;
- **sussidiarietà**: rispetto all'impresa ed ai suoi consulenti.

Il percorso parte da una fase di conoscenza e di analisi della situazione dell'impresa, passa dalla sottoscrizione di un **atto unilaterale** da parte dell'impresa a garanzia della riservatezza, perviene alla fase di accompagnamento, per condividere il piano di rilancio con gli stakeholders e identificare le soluzioni operative.

RAID pare aver avuto buoni risultati già nella diagnosi della crisi: la terzietà e la riservatezza sono requisiti molto apprezzati.

Il Servizio si è rivelato efficace anche quanto alla **sensibilizzazione** dell'imprenditore per la formazione di un piano che porti a ridiscutere il modello imprenditoriale.

Elemento centrale del Servizio, comunque, è stata la facilitazione nei **contatti** tra l'impresa ed i soggetti che formalmente e informalmente partecipano alla Rete, supportando l'impresa nella negoziazione con i creditori.

Di particolare interesse è il ruolo giocato nei confronti del ceto bancario, anche in considerazione della diffusa diffidenza degli Istituti di credito verso le procedure previste dalla legge fallimentare: il 20 dicembre 2012, i rappresentanti di Regione Lombardia, di ABI e delle principali Banche operanti sul territorio lombardo hanno sottoscritto un **accordo di collaborazione**. L'accordo prevede, tra l'altro, l'**impegno** delle banche, con riferimento alle singole imprese in difficoltà, a designare un funzionario incaricato di valutare la posizione creditizia e di prendere parte alle trattative per la composizione negoziale della crisi.

Dal punto di vista dell'ABI, l'accordo *“si pone l'obiettivo di costituire un vero e proprio sistema di rete tra i soggetti pubblici e privati maggiormente coinvolti nelle crisi aziendali del territorio. L'obiettivo è di aiutare le imprese che lo richiedano a risolvere le proprie difficoltà e a svolgere un'azione di informazione e formazione circa le modalità più opportune per la gestione della crisi e per l'utilizzo dei nuovi strumenti forniti dall'ordinamento concorsuale. L'iniziativa rappresenta un esperimento in vitro di una più ampia attività di sensibilizzazione sulla materia della crisi d'impresa che l'ABI intende portare avanti su tutto il territorio nazionale”*.

Insomma, un esempio di servizio pubblico, da conoscere e valorizzare.


[\[1\]](#) Per chi non è giovanissimo, però, l'acronimo ricorda sinistramente un prodotto che “ammazza stecchiti”: non proprio di buon auspicio, per un servizio anti-crisi.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Waterloo



Walter Scott e Victor Hugo

Sellerio

Prezzo – 13


Pagine – 264

«La tripla linea di solide piazeforti francesi lungo i confini del Belgio servì a Napoleone come una cortina, dietro la quale egli fu in grado di predisporre e riunire a piacere le proprie truppe, senza concedere agli alleati e ai loro generali alcuna possibilità di osservare i suoi movimenti o di prepararsi per quell'attacco che tali movimenti avrebbero indicato come imminente. Dall'altro canto, le frontiere del Belgio erano aperte alla sua esplorazione ed egli conosceva perfettamente lo schieramento degli alleati».

«Enigma Waterloo» così Sergio Valzania denomina l'incertezza che circonda la battaglia, non solo il suo svolgersi, lo stesso nome, i meriti e gli errori, ma perfino chi ne fu veramente il vincitore. Di questa ambiguità sono prova le due ricostruzioni che compongono questo Waterloo: la prima stesa da Walter Scott nella sua monumentale *Vita di Napoleone Buonaparte*; l'altra è un lungo racconto della giornata campale, costruito nella forma di una visita al campo di battaglia, contenuto nei *Miserabili* di Victor Hugo. Due versioni tanto differenti anche nei toni e nei sentimenti, che suggeriscono in generale la doppiezza della storia stessa. Tanto che Valzania può concludere la sua Nota al volume che vincitore fu, anche, Napoleone, lo sconfitto di quell'ora, che però coronò «un progetto di autocelebrazione

perfettamente riuscito» invece di finire mediocremente all'Elba.

Epepe



Ferenc Karinthy

Adelphi

Prezzo – 18

Pagine – 217

Ci sono libri che hanno la prodigiosa, temibile capacità di dare, semplicemente, corpo agli incubi. Epepe è uno di questi. Inutile, dopo averlo letto, tentare di scacciarlo dalla mente: vi resterà annidato, che lo vogliate o no. Immaginate di finire, per un beffardo disguido, in una labirintica città di cui ignorate nome e posizione geografica, dove si agita giorno e notte una folla oceanica, anonima e minacciosa. Immaginate di ritrovarvi senza documenti, senza denaro e punti di riferimento. Immaginate che gli abitanti di questa sterminata metropoli parlino una lingua impenetrabile, con un alfabeto vagamente simile alle rune gotiche e ai caratteri cuneiformi dei Sumeri – e immaginate che nessuno comprenda né la vostra né le lingue più diffuse. Se anche riuscite a immaginare tutto questo, non avrete che una pallida idea dell'angoscia e della rabbiosa frustrazione di Budai, il protagonista di Epepe. Perché Budai, eminente linguista specializzato in ricerche etimologiche, ha familiarità con decine di idiomi diversi, doti logiche affinate da anni di lavoro scientifico e una caparbietà senza uguali. Eppure, il solo essere umano disposto a confortarlo, benché non lo capisca, pare sia la bionda ragazza che manovra l'ascensore di un hotel: una ragazza che si chiama Epepe, ma forse anche – chi può dirlo? – Bebe o Tetete.

Luce perfetta



Marcello Fois

Einaudi

Prezzo – 20

Pagine 314

«Non è facile stabilire per quanto tempo una passione possa covare».

Cristian è intraprendente e deciso, «uno di quegli uomini che, a certe donne particolarmente intuitive, fanno l'effetto di parlare anche quando tacciono». Maddalena è altrettanto tenace, e ha dalla sua la forza di saper immaginare – e insieme difendere – il proprio futuro. Sarebbero perfetti l'uno per l'altra, se il loro destino comune non avesse il nome di Domenico. Il sentimento che lega Domenico a Cristian «da un punto di vista della linea parentale genetica non ha nessun valore, ma da quello della linea parentale affettiva è quanto basta per dare senso a una vita intera». Anche se hanno cognomi diversi, infatti, i due ragazzi crescono come fratelli. E quando – passati i furori dell'adolescenza – Nuoro si organizza per apparecchiare la festa di fidanzamento di Domenico e Maddalena (nel frattempo rimasta incinta), diventa chiaro a tutti che per Cristian non c'è più spazio. Se non fosse che lui è un Chironi, appartiene cioè a una famiglia «sempre caduta in piedi, perché il suo destino è di sembrare lì lì per precipitare, ma poi questo non accade mai». Tanto che quando si mette in mezzo Mimmú – padre di Domenico, zio adottivo di Cristian – diventa evidente che la stirpe dei Chironi è troppo ingombrante per poter essere tollerata. Del resto «non si conosce veramente qualcuno finché non lo si può paragonare a se stessi»... Dopo *Stirpe* e *Nel tempo di mezzo*, un romanzo – attesissimo – colmo di passioni sopite, di tradimenti, colpi di scena e riconciliazioni. Una storia che si scioglie, infine, in un duello epico, dove nella vicinanza e nell'assenza si gioca la partita della vita. Gli anni Ottanta della speculazione edilizia in Sardegna, mescolati alle canzoni di Gazebo e al Conte di Montecristo, fanno da sfondo a una vicenda in cui il cuore dell'intera umanità sembra essere più che mai esposto agli occhi del lettore. Un esercizio crudele eppure necessario, per sentire addosso quella luce perfetta che ammanta i nostri ricordi. Con la speranza di riconquistare la propria identità e i propri desideri, fino a comprendere che sognare è «immaginare se stessi esattamente nel posto in cui ci si trova».

Gli occhi gialli dei coccodrilli



Katherine Pancol


Bompiani

Prezzo – 12

Pagine – 624

Tre generazioni di donne: la fredda matriarca, le sue nipoti e in mezzo, allo stesso tempo figlie e madri, Iris e Joséphine, sorelle dal carattere e dai sogni diversi. Iris spera in una brillante carriera da sceneggiatrice, Joséphine vuole affermarsi come studiosa di storia medievale. Ma le loro esistenze subiscono un'imprevista trasformazione. Una girandola di eventi che si susseguono fino all'ultima pagina, esplorando le pieghe più intime della natura umana.

Sulle ali del Barolo – Appunti di viaggi



Gianni Gagliardo

Cinquesensi

Prezzo – 15

Pagine: 160

Il Barolo non si beve soltanto ma si può leggere con lo stesso piacere. Ce lo insegna Gianni Gagliardo in questi suoi appunti di viaggio alla ricerca di tracce consistenti di questo grande vino italiano in ogni parte del mondo.